

### Il diritto alla felicità: da principio astratto a diritto costituzionale \*

Fabio Ghiselli, esperto di politiche fiscali e del lavoro e fondatore del sito [www.taxpolighis.it](http://www.taxpolighis.it)

Tutti coloro che hanno affrontato l'argomento del "diritto alla felicità"<sup>1</sup>, hanno fondato le loro considerazioni sulla famosa Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, del 4 luglio 1776, nella quale si legge che "(...) tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità; (...)"<sup>2</sup>.

Si tratta di un'affermazione forte, esplicita, che non per la prima volta<sup>3</sup> attribuisce alla felicità individuale delle persone – che non ha una definizione univoca – la natura di diritto inviolabile costituzionalmente garantito. Diritto al cui perseguimento sono preposti i "governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati e che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità".

Pertanto, la storia insegna che Benjamin Franklin inviò la bozza della Dichiarazione d'Indipendenza al filosofo napoletano Gaetano Filangieri che sostituì l'espressione proposta del "diritto alla proprietà" con quella, poi accolta, del "diritto alla felicità"<sup>4</sup>.

Che quell'impegno sia stato effettivamente perseguito, che "quella promessa al mondo, di disponibilità verso i suoi problemi, in una prospettiva di significato universale, capace di abbracciare popoli e civiltà in una visione ampia e dialettica"<sup>5</sup> sia stata mantenuta e si sia compiuta, è cosa diversa e non è questa la sede più adatta per svolgere anche la minima considerazione. In questa sede vorremmo limitarci a un'analisi dei principi.

Ma che cosa si intende per felicità? Se assumiamo le definizioni dizionariistiche, la "felicità" viene inquadrata come lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri<sup>6</sup>, o come la compiuta esperienza di ogni appagamento<sup>7</sup>. In buona sostanza, si tratterebbe di un insieme di emozioni e sensazioni del corpo e dell'intelletto in grado di procurare benessere e gioia per un periodo più o

---

\*L'articolo è tratto dal libro "Fringe benefits e Piani di welfare", ed. IPSOA, 2017, F. Ghiselli e I. Campaner Pasianotto, pubblicato per gentile concessione dell'editore.

<sup>1</sup> Ex multis, F. Mattiuzzo, *Il diritto alla felicità sul posto di lavoro*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 8/2003. Altri autori sono citati nelle note che seguono.

<sup>2</sup> Il testo originale in inglese della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776 è, più esattamente, il seguente: "We hold these Truths to be selfevident, that all Men are created equal, that they endowed by Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, the Pursuit of Happiness".

<sup>3</sup> Come sottolinea R. Bordon, nell'articolo *Il diritto alla felicità*, sul sito *Persona e danno*, curato da P. Cendon, del 2 giugno 2009, i primi riferimenti al "diritto alla felicità" sono rappresentati dalla carta costituzionale dei rivoluzionari corsi che a metà del 1700 lottavano per l'indipendenza dalla Repubblica di Genova, e da quella preparata dal Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo, nel 1778. Lo stesso autore riferisce come l'idea del perseguimento della felicità trovi le sue origini in filosofi di quello che oggi si definisce continente europeo, quali Epicuro, Seneca, Platone, Hobbes, Voltaire, Beccaria e Verri.

<sup>4</sup> Concetto sul quale Filangieri intervenne successivamente, nel 1780 con l'opera *La Scienza della Legislazione*, nella quale scrisse che "Nel progresso concreto del sistema di leggi sta il progredire della Felicità nazionale, il cui conseguimento è il vero fine del Governo, che lo consegue non genericamente ma come somma di Felicità dei singoli individui". Sulla storia si veda A. Trampus, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Laterza, 2008.

<sup>5</sup> Si veda European School of Economics, [info@uniese.it](mailto:info@uniese.it).

<sup>6</sup> Vocabolario Garzanti.

<sup>7</sup> Vocabolario Devoto – Oli.

meno lungo della nostra vita, e che si raggiungerebbero anche attraverso l'accettazione del diverso e la tranquillità con gli altri<sup>8</sup>.

L'idea che la felicità possa essere solo quella personale, di ciascun essere umano, perseguita solo per i propri fini, senza pensare e senza preoccuparsi di quella degli altri – se non addirittura ricercata a scapito di quella degli altri – appare fuorviante ed erronea<sup>9</sup>. Ecco perché appare condivisibile il pensiero per cui «tutte le volte in cui diamo valore agli altri, lo diamo a noi stessi, e questo reciproco riconoscimento, questo incontro, questa “relazione” è ciò che ci dà veramente pienezza e che appaga ogni nostro bisogno ed esigenza. Il riconoscere questo vincolo solidale ci completa e realizza come persone e ci consente di raggiungere quella felicità individuale che porta alla felicità collettiva di cui parlava Filangieri, indicandola come scopo delle leggi e dei governi»<sup>10</sup>. Una felicità, quindi, che non assumerebbe solo i connotati di un diritto ma anche quelli di un dovere verso noi stessi e verso gli altri<sup>11</sup>.

L'importanza, o l'essenzialità, della felicità nella vita umana non è rimasta solo nella Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma ha trovato accoglienza nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la cui Assemblea generale, con la Risoluzione A/RES/66/281 ha istituito la “Giornata Internazionale della felicità che si celebra il 20 marzo di ogni anno. Nella Risoluzione si legge che “L'Assemblea generale (...) consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, (...) riconoscendo inoltre di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica (...)”. Nell'occasione, il Segretario generale Ban Ki-moon ha ribadito che “Felicità è aiutare gli altri. Quando con le nostre azioni contribuiamo al bene comune, noi stessi ci arricchiamo. È la solidarietà che promuove la felicità”.

Qual è il posto e, soprattutto, c'è un posto, per il “diritto alla felicità” nella nostra Costituzione?

La risposta è solo apparentemente no. Non c'è traccia della parola “felicità” nel testo costituzionale, essendo sparito anche l'ultimo riferimento alla “*Nazione (...) felice*” contenuto nello Statuto Albertino promulgato il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1947. I Padri Costituenti hanno scelto di identificare l'Italia come “*una Repubblica democratica fondata sul lavoro*”.

Ma che dire degli artt. 2 e 3 Cost.? L'art. 2, comma 2, dispone che “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle funzioni sociali ove si svolge la personalità, e richiede*

---

<sup>8</sup> Nella *Lettera sulla felicità* a Meneceo, Epicuro classifica i piaceri individuali in tre categorie: “naturali e necessari”, come l'amicizia, la libertà, il riparo, il cibo, l'amore, il vestirsi, le cure; “naturali ma non necessari”, quali l'abbondanza, il lusso, le case più grandi del necessario, i cibi raffinati e abbondanti oltre lo stretto necessario; “non naturali e non necessari”, come il successo, il potere, la gloria, la fama ecc. Se la soddisfazione dei primi è fondamentale per la felicità, l'accesso ai secondi può essere positivo se per procurarli non dobbiamo subire un sacrificio eccessivo, mentre il voler raggiungere i terzi genera, nella stragrande maggioranza dei casi, più infelicità che felicità. È noto che la filosofia epicurea invita l'uomo a godere appieno di ciò che può procurarsi senza sforzi eccessivi, ma ciò non dovrebbe indurre a ritenere che l'uomo debba improntare la propria vita al minimo sforzo, accontentandosi del risultato che tale minimalismo consente di raggiungere. Per Epicuro la filosofia e la conoscenza delle cose, uno stato d'animo saggio, fanno la felicità. Il limite dovrebbe essere rappresentato dall'eccessività dello sforzo, ovvero dalla sua esagerazione, dalla dismisura, dalla sproporzione rispetto a quello ragionevolmente ammissibile per l'ottenimento del risultato. E, soprattutto, dalla finalità per la quale l'uomo vorrebbe raggiungere, soprattutto, quei bisogni “non naturali e non necessari”: una finalità propria, fine a sé stessa, non potrà che condannare l'uomo all'infelicità, all'insoddisfazione perenne, mentre una finalità solo derivata dal compimento di un atto, di un lavoro, di un impegno avente un valore (sociale) proprio, sortirebbe un effetto opposto. Sulla filosofia epicurea si veda N. Abbagnano – G. Fornero, *La filosofia*, Paravia, 2009. Sulla transitorietà della condizione di essere felici, Umberto Eco, nell'articolo, *Il diritto alla felicità*, pubblicato su L'Espresso, il 26 marzo 2014, scrive che se per felicità “si intende uno stato permanente, l'idea di una persona che è felice per tutta la vita, senza dubbi, dolori, crisi, questa vita sembra corrispondere a quella di un idiota – o al massimo a quella di un personaggio che viva isolato dal mondo senza aspirazioni che vadano al di là di una esistenza senza scosse (...)”. Molto più propriamente, la felicità “è situazione molto transitoria, episodica e di breve durata (...)”.

<sup>9</sup> U. Eco, *op. loc. cit.*

<sup>10</sup> A. Botti, *Il diritto alla felicità*, in [www.rotaryclub20150.org](http://www.rotaryclub20150.org).

<sup>11</sup> A. D'Avenia, *Dalla felicità-diritto alla felicità-dovere*, in [www.donbosco.org.it](http://www.donbosco.org.it).

*l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", mentre l'art. 3, comma 2, stabilisce che *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*, dopo aver sancito, al comma 1, che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge (...)"*.

Se la Repubblica deve riconoscere non ostacolando, e intervenire attivamente per garantire i diritti inviolabili dell'uomo, quali, tra i diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale, si possono definire inviolabili? O, per restringere l'analisi all'argomento *de quo*, la "felicità" appartiene alla sfera di questi diritti?

La Corte costituzionale con la sent. n. 13 del 24 gennaio 1994, ha stabilito che "tra i diritti che formano il patrimonio irretirabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale", potendosi qualificare, quest'ultimo, come il "diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata"<sup>12</sup>.

Il concetto di "identità personale", tuttavia, è un concetto pre-giuridico<sup>13</sup>, che appartiene alla sfera delle scienze, quali la psicologia, la sociologia, la filosofia e l'antropologia, che la studiano e la individuano come il risultato di un processo formativo continuo, fatto di scelte consapevoli e non, esplicite e non, che avviene all'interno di un ambiente sociale caratterizzato e caratterizzante così come più o meno limitante.

Un processo, insomma, fondato sulle esperienze di vita vissuta e delle relazioni sociali significative. Quindi, possiamo vederla come l'insieme di tutto ciò che rende una persona ciò che essa è e che la caratterizza e la distingue dagli altri suoi simili.

Questa condizione rende il concetto in esame facilmente comprimibile o espandibile, a seconda dei casi, da interventi interpretativi dei giudici costituzionali o di legittimità.

Pur tuttavia, se da un lato potrebbe dirsi che la Costituzione italiana, a differenza della Dichiarazione d'Indipendenza americana, non garantisca la "felicità" come se fosse un diritto pubblico soggettivo, dall'altro sembrerebbe corretto affermare che l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana, tuteli la posizione giuridica del singolo lungo la strada che conduce al raggiungimento della "felicità".

Ma viene da chiedersi: è davvero necessario che vi sia una norma costituzionale specifica, come quella americana, che tuteli o che garantisca il raggiungimento della "felicità", o potrebbe essere sufficiente la mera ricomprensione di questa nel più ampio ambito del "diritto alla salute", quale diritto costituzionale, irrinunciabile dell'uomo?

Se assumiamo una qualunque definizione dizionaristica che qualifica la "**felicità**" come una condizione di benessere psichico o psico-fisico e accostiamo ad essa la definizione di "**salute**" fornita dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)**, secondo la quale la salute deve essere intesa come il "benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in una assenza di malattia o di infermità", potremmo concludere e rispondere alla domanda che ci siamo fatti in modo negativo: una specificazione non sarebbe necessaria, perché il diritto alla felicità sarebbe già compreso nel garantito diritto alla salute.

---

<sup>12</sup> La Corte ha altresì evidenziato che il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è stato ritenuto essere il nome.

<sup>13</sup> Anche se in qualche misura è stato sintetizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata e se come sostenuto in dottrina, «nel diritto è da lungo tempo presente una nozione "estrinseca" o "esteriore" dell'identità personale, relativa all'esigenza di identificabilità dei soggetti da parte del pubblico potere (...))». In tal senso, e per una analisi della materia si veda G. Pino, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, (a cura di S. Rodotà e P. Zatti), Ambito e fonti del biodiritto (a cura di S. Rodotà e M. Talacchini), Giuffrè, 2010.

E, quindi, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che anche il “diritto alla felicità” sarebbe tutelato dall’**art. 32 Cost.** che sancisce che “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, (...)*”.

Ma non solo, perché anche l’**art. 41, comma 2**, impone restrizioni al diritto di libera iniziativa economica laddove afferma che essa non possa “*(...) svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”<sup>14</sup>, senza dimenticare il vincolo, seppur di rango non costituzionale, rappresentato dall’**art. 2087 c.c.**, rubricato come *Tutela delle condizioni di lavoro*, che impone all’imprenditore di assumere tutte quelle iniziative necessarie a tutelare non solo l’integrità fisica del lavoratore, ma anche “*la personalità morale dei prestatori di lavoro*”<sup>15</sup>.

Oltretutto, il legislatore e la stessa giurisprudenza, nell’ambito del diritto alla salute e all’integrità fisica del lavoratore, non si sono occupati solo di sicurezza nel posto di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), ma anche di **tutela del benessere psico-fisico del lavoratore/lavoratrice dipendente**.

Come ampiamente osservato in dottrina<sup>16</sup>, il legislatore ha introdotto disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità<sup>17</sup>, per contrastare lo stress da lavoro-correlato<sup>18</sup>, il *mobbing*<sup>19</sup>, tutte situazioni in grado di incidere negativamente e prioritariamente, se non tutelati, sul benessere psicologico della persona facendolo regredire nel percorso verso la felicità.

Ma anche la giurisprudenza è intervenuta su fatti o situazioni potenzialmente lesive del benessere psicologico del dipendente, come ad esempio, in tema di tutela della lavoratrice madre alla quale veniva intimato il licenziamento nel periodo di gestazione o puerperio<sup>20</sup>, di tutela contro la perdita di *chance* e del diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (tipico nei casi di demansionamento)<sup>21</sup>, ovvero di tutela del modo di esprimersi attraverso l’abbigliamento<sup>22</sup>.

Da ultimo, riterremmo opportuno solo brevemente richiamare – stante l’estraneità di una analisi specifica a questo lavoro – quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. 12 giugno 2006, n. 13546, in tema di risarcibilità del danno esistenziale per morte di un congiunto, in ordine al concetto di salute più ampio ed elastico, nel senso indicato dall’OMS<sup>23</sup>. In essa si parla di “alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all’interno del nucleo familiare che all’esterno di esso nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione” che si sostanzia “in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell’individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza del suo modo di

---

<sup>14</sup> Oltre agli articoli citati, la dottrina considera anche l’art. 35, Cost. come uno dei pilastri su cui si fonda il diritto alla tutela della salute, laddove prescrive che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

<sup>15</sup> Espressione, quella dell’integrità morale del dipendente, che, come osservato da F. Mattiuzzo in *op. loc. cit.*, ha dato modo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione di censurare condotte datoriali quali il demansionamento, le molestie sessuali, l’abuso del diritto di organizzare l’impresa e l’abuso del ricorso a provvedimenti disciplinari.

<sup>16</sup> F. Mattiuzzo, in *op. loc. cit.*

<sup>17</sup> Contenute nella Legge 8 marzo 2000, n. 53, e nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) che rappresenta ancora oggi il testo legislativo di riferimento sulla materia.

Dal 2008 (Legge n. 244/2007) il trattamento dei genitori adottivi o affidatari è stato equiparato a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità paternità. Con il D.Lgs. n. 80/2015, attuativo della delega contenuta nel “Jobs Act”, sono state introdotte alcune modifiche all’art. 32 del T.U. in tema di congedi, divenute strutturali con il successivo D.Lgs. n. 148/2015. Ultime in ordine temporale, le misure del “Pacchetto Famiglia” contenute nella legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

<sup>18</sup> Il riferimento è al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 sulla valutazione dello stress lavoro-correlato.

<sup>19</sup> Dal punto di vista normativo, pur in assenza di una legge specifica sul mobbing, nel nostro ordinamento esistono diverse norme, costituzionali (art. 32 Cost.) e civilistiche (art. 2043 c.c., art. 2087 c.c.), che permettono di difendersi dai comportamenti persecutori che avvengono in ambito lavorativo.

<sup>20</sup> Si veda la Corte Costituzionale nella sent. 8 febbraio 1991, n. 61, sulla illegittimità costituzionale dell’art. 2, Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per violazione degli artt. 3 e 37, comma 1, Cost.

<sup>21</sup> *Ex multis*, Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405.

<sup>22</sup> Cass. 9 aprile 1993, n. 4307; Pret. Milano, 12 gennaio 1995.

<sup>23</sup> Sentenza e principi che si pongono nel solco tracciato nella stessa materia dalla Corte di Cassazione SS.UU. 24 marzo 2006, n. 6572 e prima ancora dalla Corte Costituzionale con la sent. 11 luglio 2003, n. 233.

rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione"<sup>24</sup>.

A nulla dovrebbero valere le scomposte affermazioni della SS.UU. della Corte di Cassazione contenute nella sent. 11 aprile 2008, n. 26972<sup>25</sup> ove si legge che "Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.", viepiù inconferenti alla luce, anche, della definizione di "salute" contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81<sup>26</sup>, con il quale si deve intendere lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità".

Tutto quanto considerato, non ci sembra più molto sostenibile la tesi di coloro che escludono che la nostra Carta Costituzionale tuteli e garantisca il "diritto alla felicità" essendo ormai pacifico che il benessere psichico (oltreché fisico e sociale) rientri a pieno titolo nel più ampio concetto di salute, questo sì qualificabile come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, garantito dalla nostra Costituzione.

### **Come si può accostare il "diritto alla felicità" al posto di lavoro?**

I sondaggi della Gallup dicono che l'87% dei lavoratori del mondo è demotivato e percepisce il lavoro come qualcosa di "separato" dalla "vita". Sensazione talmente diffusa che ha contagiato gli esperti di risorse umane e di organizzazione del lavoro che, nello studiare e promuovere politiche attive volte al miglioramento del benessere dei lavoratori, hanno utilizzato l'espressione "*work-life balance*", come se le due cose, siano, appunto, nettamente separate.

Dallo studio "*Decoding global talent*" condotto da The Boston Consulting Group and The Network, su 200.000 lavoratori in tutto il mondo, nel 2014, è emersa la seguente graduatoria sui fattori di felicità sul lavoro:

- 1) Apprezzamento per il lavoro svolto;
- 2) Buone relazioni con i colleghi;
- 3) Buon bilanciamento vita-lavoro;
- 4) Buone relazioni con i superiori;
- 5) Stabilità economica e finanziaria dell'azienda;
- 6) Apprendimento e sviluppo della crescita professionale;
- 7) Sicurezza del posto di lavoro;
- 8) Attrattività del livello di stipendio;
- 9) Contenuti del proprio lavoro interessanti e stimolanti;
- 10) Valori della compagnia;
- ...
- 22) Opportunità di viaggiare;
- 23) Modelli di lavoro flessibili;
- 24) *Benefits* aggiuntivi;
- 25) Programmi di supporto alla famiglia;
- 26) Autovettura aziendale.

---

<sup>24</sup> Giova ricordare anche che la stessa Corte di Cassazione ha sovvertito l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.: spetta al danneggiante "vincere la presunzione di sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative" allegando elementi idonei a confutare la "serenità" e l'"armonia del rapporto familiare del danneggiato (anche se appare difficile non scorgere in questo onere probatorio una forma di *probatio* che appare quantomeno molto vicina a quella *diabolica*).

<sup>25</sup> La sentenza, fa parte di un gruppo di quattro sentenze emesse in pari data (le nn. 26973, 26974 e 26975), con le quali i giudici, nel definire il rapporto tra danno morale soggettivo e danno biologico, e i contenuti di quest'ultimo, hanno sostenuto la tesi della non riscontrabilità, all'interno del danno biologico, di sottocategorie del medesimo danno, morale, esistenziale, per le quali i giudici di merito potrebbero provvedere a una separata valutazione e quantificazione del danno risarcibile. Tali distinzioni sarebbero solo descrittive ma sempre assorbite o assorbibili nel danno biologico. Tesi che, per quanto nominalmente richiamata dai pronunciamenti successivi della Corte di Cassazione, non sembra sia stata nel concreto adottata dagli stessi giudici, con i conseguenti effetti sulle sentenze dei giudici di merito. Per un primo esame delle quattro sentenze delle SS.UU. si veda, G. Buffone, *Il danno non patrimoniale a tre mesi dalle sezioni unite. Morale vs Biologico. Cos'è cambiato?*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), del 16 febbraio 2009.

<sup>26</sup> Rubricato "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108.

Risultati che sono confermati dalle ricorrenti indagini Gallup sulla soddisfazione a lavoro, dalle quali emerge che nel mondo, Italia compresa, solo il 13% delle persone si sente coinvolto nel proprio lavoro, contro il 63% di non motivati e il 24% di lavoratori che fanno resistenza.

Non dovrebbe sorprendere che la parte economica sia stata valutata, a questi fini, non fondamentale, trovando posizione solo all'ottavo e al ventiquattresimo posto. Come dire: la felicità non si compra con il denaro.

Così come non dovrebbe sorprendere i più attenti conoscitori dei meccanismi che governano le aziende, che al primo posto ci sia l'apprezzamento per il lavoro svolto. Il riconoscimento da parte dei superiori che quello che il dipendente sta facendo è importante per lo sviluppo, l'immagine e il buon nome dell'azienda. In gergo tecnico, il processo di trasferimento dal superiore al dipendente di un qualunque flusso di informazioni, sensazioni, giudizi ecc., a fronte di un'opera compiuta, di un incarico assolto, di una proposta presentata, si chiama *feed back*, che più di ogni altro strumento viene insegnato in tutti i corsi organizzati per la gestione del personale e lo sviluppo delle risorse umane, ma che, alla luce dei dati che emergono dalle indagini, sembra essere anche il meno compreso e assimilato dai partecipanti a detti corsi.

Le persone vanno a lavorare per qualcosa di più del solo stipendio, che si sostanzia nel bisogno di sentirsi apprezzati, utili e riconosciuti come Persone, attraverso il quale si sviluppano i bisogni di autostima, di realizzazione e di interazione sociale. E questi bisogni si fanno ancora più pressanti nei momenti di crisi economica ove, all'incertezza dell'impiego, si aggiunge lo stress derivante da un incremento del carico di lavoro, dovuto a interventi di riduzione del personale che hanno determinato la redistribuzione di tale carico su un numero inferiore di persone, e da continue pressioni sui risultati.

Fortunatamente, la spiegazione del problema è in mano alle scienze neuronali che attribuiscono alla produzione di endorfine generate da eventi esterni come – per restare nel campo delle relazioni lavorative – la gratificazione, le relazioni umane, la gentilezza o la gratitudine, la costruzione dello stato di felicità<sup>27</sup>.

Quindi, alla domanda che ci siamo posti su come potrebbe accostarsi il “diritto alla felicità” al posto di lavoro, potremmo rispondere che l'ingresso di questo “diritto” in un ambiente lavorativo potrebbe avvenire attraverso la risposta proprio a quei bisogni dei lavoratori evidenziati nella ricerca citata e nelle pagine del libro da cui è stato estratto questo articolo<sup>28</sup>. **Non solo bisogni materiali, ma anche immateriali, psicologici, di aiuto e supporto alle condizioni dell'individuo.**

Questo non significa attribuire all'azienda un ruolo che non può o non deve avere, quasi come fosse un confessore o un assistente sociale, significa solo indurre l'azienda, e gli uomini che hanno la responsabilità del suo governo, a creare il **giusto “clima” interno** e a predisporre adeguati **“Piani di welfare”** che sostengano il lavoratore e la sua famiglia con supporti economici e di conciliazione vita-lavoro, che possano aiutare, ad esempio, a superare le difficoltà del fare famiglia oggi<sup>29</sup>.

E non pensiamo che un lavoro gratificante possa essere solo quello intellettuale e/o particolarmente qualificato, o di tipo manageriale. Non si tratta di una condizione oggettiva che attiene a questo o a quel lavoro, ma soggettiva, personale: è la sensazione che si percepisce, che si “sente”, di fare qualcosa che abbia un senso e una utilità effettiva per qualcuno o per qualcosa che va oltre noi stessi. E tale sensazione, che ricava il cervello umano può essere percepita se trasmessa da qualcuno – nel caso i superiori – nell'ambito di una relazione interpersonale.

---

<sup>27</sup> Stato che ha effetti benefici anche sulla salute fisica, dal momento che ricerche mediche hanno dimostrato che le persone che hanno dichiarato di trovarsi in questa condizione presentavano livelli più bassi di cortisolo e una migliore salute cardiovascolare (università College of London). Così come altre ricerche scientifiche hanno dimostrato i positivi effetti del buonumore sul cervello, sulla crescita dell'attenzione visiva e sulla capacità di raccogliere informazioni (B. Fredrickson, University of North Carolina).

<sup>28</sup> Citato nella prima nota asteriscata.

<sup>29</sup> Mons. N. Galantino, Segretario generale della CEI, individua queste difficoltà nella “precarietà e (nel)la mobilità lavorativa, (nel)la freneticità dei ritmi quotidiani, (nel)l'isolamento che si avverte quando sopraggiunge una crisi di coppia, (nel)la complessità di educare nell'attuale contesto culturale (...)”. Ecco perché apparirebbero importanti interventi di supporto volti a dissipare quella “sensazione di solitudine” che “rischia, oggi più che mai, di trasformare ogni piccola crisi nella tentazione di cedere e incrinare la relazione coniugale”. Interventi di supporto che ben potrebbero rientrare tra quegli interventi di carattere sociale che potrebbero essere previsti dai “Piani di welfare”, da *Quel desiderio di famiglia che va reso possibile*, in *Il Sole 24 Ore*, del 5 maggio 2017.

Tanto è vero che secondo S. Achor, psicologo e autore di *“The Happiness Advantage”* “ogni lavoro può essere significativo se il tuo cervello dice che lo è. Possiamo infondere senso a qualsiasi attività lavorativa se ci focalizziamo sulla costruzione di relazioni, sullo sviluppo delle capacità o sul supporto che ne riceviamo per le nostre famiglie”<sup>30</sup>.

Ecco perché i superiori, i *managers*, l'imprenditore, avrebbero una grande responsabilità nella gestione del capitale umano e nella costruzione della “felicità” dei dipendenti in grado di generale significative potenzialità di sviluppo per la stessa azienda.

*“L'amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra”<sup>31</sup>*

*(Primo Levi)*

---

<sup>30</sup> Pubblicato nel 2010 da Crown Business.

<sup>31</sup> Da *La chiave a stella*, Einaudi, 1978, nel quale il narratore (che si può identificare con l'autore) riferisce i racconti di Libertino Faussone, detto Tino, operaio specializzato nel montaggio di ponti, tralicci e gru. Faussone racconta casi ed eventi tratti principalmente dalle sue esperienze di lavoro; i colloqui tra il narratore e Faussone avvengono in una città non nominata dell'Unione Sovietica, sul basso Volga, dove entrambi si trovano per lavoro e si sono incontrati. Romanzo con il quale Levi vinse il premio Strega nel 1979.